

I



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE XIV - FALLIMENTARE

n. 7204/2017 v.g.

Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Civile XIV - Fallimentare in persona del giudice Dott. Luigi Argan, nel procedimento per omologazione di accordo di composizione di crisi da sovraindebitamento, promosso da [REDACTED] nato a [REDACTED] (CF: [REDACTED], residente in [REDACTED], iscritto al numero di ruolo 20921/2016 v.g., ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Premesso

a)- che, con ricorso depositato in data 21.4.2017, [REDACTED] formulava proposta di accordo di composizione di crisi da sovraindebitamento, a norma degli artt. 9 e ss. l. n. 3/2012;

b)- che, a seguito di successive modifiche di quella originaria, con la definitiva proposta migliorativa, come comunicata all'Organo di Composizione della Crisi in data 17.1.2018 ed in data 30.1.2018 integrata, con riferimento alla posizione della creditrice Agenzia delle Entrate, a fronte dell'esposizione debitoria complessiva pari a € 1.573.602,23, comprensiva del compenso dell'Organo di Composizione della Crisi (€ 15.000,00) e da ridursi per intervenuta rottamazione di cartelle esattoriali (debito originario certificato dall'Agenzia delle Entrate = 1.348.002,84; totale da pagare per definizione agevolata = € 749.520,22 – v. attestazione, p. 23), veniva offerta ai creditori, nel termine di 60 mesi, la complessiva somma di € 838.530,94, quale proveniente da i)- quota disponibile del reddito pensionistico, ii)- reddito derivante dall'esercizio della professione di ingegnere, iii)- vendita di immobili di proprietà, come meglio descritta nella proposta, iv)- finanziamento di terzi in ragione di € 187.000,00, con integrale soddisfazione dei creditori medesimi, ad eccezione dell'Inarcassa alla quale veniva proposta soddisfazione parziale in ragione del 12,25% del relativo credito totale;

c)- che il piano veniva attestato dall'Organismo di Composizione della Crisi, in persona dei professionisti designati Dott. Gian Marco Boccanera e Dott.ssa Lorella Giustini, con relazioni in data 20.4.2017, 31.1.2018 e 28.3.2018;

d)- che la descritta proposta veniva approvata da tutti i creditori, con consenso unanime, quale espresso a norma dell'art. 111 co l. n. 3/2012, e che non venivano sollevate contestazioni di sorta (v. relazione O.C.C. in data 27.3.2018);

Ritenuto

che sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per l'omologazione del descritto accordo di composizione di crisi da sovraindebitamento, poiché, dai documenti prodotti e dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, come elaborata in termini di completezza, coerenza e attendibilità, emerge che l'accordo stesso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 l. n. 3/2012 ed è, in concreto, effettivamente attuabile ed idoneo ad assicurare le posizioni creditorie di cui all'art. 12, II co, cit.:

P.Q.M.

Visti gli artt. 9 e ss. l. n. 3/2012,

- omologa** l'accordo di composizione di crisi da sovraindebitamento proposto da [REDACTED]
- dispone** che il presente decreto sia pubblicato, a cura dell'Organo di Composizione della Crisi e a spese della proponente, sul Portale Telematico del Tribunale di Roma;
- manda** la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 10 giugno 2018

Il Giudice - Dott. Luigi Argan

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
13 GIU. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa PATRIZIA FORTI

